

Quesiti relativi all'applicazione dei principi contabili delle camere di commercio, emanati con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009

I quesiti, che seguono, fanno riferimento ad alcune problematiche teoriche ed operative sollevate da alcuni addetti ai lavori anche nell'ambito della prima applicazione dei principi contabili in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2008.

Detti quesiti sono classificati in base ai temi trattati nei quattro documenti in cui è articolata la circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009.

Documento n. 2 *“Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi”*

Quesito n.1

L'iscrizione in bilancio della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Il documento n. 2 al paragrafo 3.1) “Le Immobilizzazioni materiali” definisce al punto 11 della pagina 6 che “gli accantonamenti ai fondi svalutazione sono iscritti nel conto economico alla voce E 15) “Svalutazioni attivo patrimoniale”, a norma dell’art. 2425, punto 10), lettera c), del codice civile”.

L’art. 2425 c.c. richiamato, che fa riferimento al contenuto del conto economico delle società di capitali, al punto 10), lettera c), inserisce le “altre svalutazioni delle immobilizzazioni” nell’ambito dei “Costi della produzione”.

Inoltre non fa alcuna distinzione fra immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali, lasciando ritenere che gli accantonamenti delle rispettive svalutazioni siano rilevati nell’unica voce “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.

La struttura del conto economico delle camere di commercio è definita dall’allegato C al regolamento D.P.R. 254/2005. Con riferimento alla fattispecie in argomento si osserva che la voce E 15), dell’allegato C, richiamata dalla circolare, è compresa fra le “Rettifiche di valore delle attività finanziarie”, lasciando presumere che le uniche svalutazioni da iscrivere sotto la suddetta voce siano quelle riferite alle sole attività finanziarie (titoli, partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni). Ciò è confermato dal risultato parziale dell’area gestionale E), che è dato dalla differenza fra la voce E 14) “Rivalutazione

attivo patrimoniale” e la voce E 15)”Svalutazioni attivo patrimoniale”. Essa, infatti, è indicata come “Differenza rettifiche di valore delle attività finanziarie”.

Il Documento n. 2 della circolare, inoltre, alla pagina 8 – **punto 3.2.13.** -, detta una regola diversa per la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Si dice, infatti, che “in caso di durevole riduzione di valore di una immobilizzazione immateriale, l’importo iscritto deve essere rettificato ed il corrispondente onere esposto nel conto economico alla voce 9d “Altri accantonamenti” dello schema allegato C) al regolamento”.

Non sembra che quest’ultima impostazione, corretta e condivisibile, sia incoerente con quella prospettata per le immobilizzazioni materiali? Non sarebbe opportuno prevedere un trattamento analogo per la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e per quelle immateriali?

Risposta

Le argomentazioni riportate nel quesito sono condivisibili. Alla luce dell’articolo 2425 del codice civile, nonché del principio contabile OIC n.12, si ritiene non corretta l’impostazione del documento n.2 in materia di rappresentazione contabile delle svalutazioni durevoli di immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Si propone, pertanto, di valutare la possibilità di modificare quanto indicato nel documento n.2 ai punti **3.1.11 e 3.2.13** prevedendo che le “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali” siano iscritte istituendo un apposito conto nella voce 9b) e che le “svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali “ siano iscritte in un apposito conto nella voce 9a).

Quesito n.2

La svalutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

E’ possibile consentire anche per le partecipazioni in imprese controllate e collegate, valutate al patrimonio netto, la svalutazione ulteriore per “perdite durevoli di valore” prevista nel documento n.2 per le partecipazioni in altre imprese - paragrafo **3.3.1.b.)**, pagina 11?

Da quanto riportato nello stesso documento n.2 – paragrafo **3.3.1.a.)**, pagina 10 -, sembra desumersi che una svalutazione di dette partecipazioni sia consentita solo in sede di prima iscrizione quando il costo d’acquisto è superiore al valore netto contabile.

Una conclusione, però, che appare in contrasto con il codice civile e con il principio contabile OIC n.21 e che determinerebbe nei bilanci camerali rischi di sopravvalutazione.